

# Principali novità fiscali introdotte dal Decreto fiscale convertito n. 119/2018 e dalla Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019)

**Milano, 16 aprile 2019**

**Dott. Valerio Manicone**

## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### «Pace fiscale»

- ✓ Rottamazione – Ter;
- ✓ Rottamazione delle cartelle con saldo e stralcio;
- ✓ Annullamento carichi per importi inferiori a 1.000 Euro;
- ✓ Definizione agevolata PVC;
- ✓ Definizione delle controversie tributarie;
- ✓ Irregolarità formali.

## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### Rottamazione – Ter (art. 3 D.L. 119/2018 «Decreto Fiscale»)

- ✓ L'art. 3 del Decreto Fiscale prevede la definizione agevolata dei **carichi affidati all'Agente della Riscossione** (Agenzia delle Entrate Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.a.) dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 («Rottamazione-Ter») **senza** corrispondere le **sanzioni** e gli **interessi** di mora.
- ✓ La Rottamazione-Ter può avere oggetto i «singoli carichi» relativi alla generalità delle entrate, tributarie e non:
  - qualsiasi imposta (Ires, Iva, Irap, etc.);
  - contributi Inps e premi Inail;
  - contributi previdenziali alle Casse professionali se la riscossione è affidata all'Agente delle Riscossione.
- ✓ Non rientrano nel beneficio della Rottamazione-Ter alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
  - recupero degli aiuti di Stato;
  - crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
- ✓ Non rientrano inoltre nel beneficio della Rottamazione-Ter i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017 («Rottamazione-Bis») per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l'integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### Rottamazione – Ter (art. 3 D.L. 119/2018 «Decreto Fiscale»)

- ✓ Possono aderire alla Rottamazione-Ter:
  - coloro che non hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate (art. 6 D.l. 193/2016 «Rottamazione» e Rottamazione-Bis);
  - coloro che pur avendo presentato domanda per le precedenti definizioni agevolate non le hanno perfezionate a causa di diniego della definizione ovvero in caso di mancato integrale pagamento delle somme dovute.
- ✓ Per usufruire della Rottamazione-Ter è necessario presentare l'**istanza** di adesione (Modello DA – 2018) entro il **30 aprile 2019** via PEC, ovvero presso gli uffici dell'Agente della Riscossione. Entro la fine di **giugno**, l'agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare da corrispondere.
- ✓ Rispetto alle precedenti «definizioni» (Rottamazione e Rottamazione-Bis), il Decreto Fiscale, prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:
  - un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;
  - un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza di ogni rata, senza incorrere in sanzioni o nella perdita del beneficio della Rottamazione-Ter;
  - un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019.
- ✓ Si può scegliere di pagare in un'unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Rottamazione-Ter, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Rottamazione-Ter in un'unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.  
La rottamazione si perfeziona con il pagamento **integrale**.

## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### Rottamazione – Ter (art. 3 D.L. 119/2018 «Decreto Fiscale»)

- ✓ Effetti della domanda:
  - sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
  - sospensione degli obblighi di pagamento relativi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda;
  - impossibilità di avviare nuove azioni esecutive, iscrivere fermi amministrativi o ipoteche, proseguire azioni di recupero coattivo da parte dell'Agente della Riscossione;
  - il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell'erogazione dei rimborsi di imposta o dei pagamenti di crediti vantati nei confronti della PA.
  
- ✓ Modalità di pagamento:
  - domiciliazione sul conto corrente;
  - bollettino precompilato allegato alla comunicazione dell'Agente della Riscossione;
  - versamento presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione.
  
- ✓ Il mancato, tardivo o insufficiente versamento comporta:
  - il riemergere del debito a titolo di sanzioni ed interessi di mora;
  - l'impossibilità per il carico di essere oggetto di altre dilazioni;
  - il riprendere dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda.
  
- ✓ È comunque possibile sanare il ritardo o l'insufficiente versamento **entro 5 giorni** dalla scadenza senza incorrere in conseguenze.

### Rottamazione – Ter (art. 3 D.L. 119/2018 «Decreto Fiscale»)

- ✓ Modalità particolari per la richiesta di inclusione nella Rottamazione-Ter di carichi affidati all'Agente della Riscossione avente ad oggetto:
  - risorse proprie tradizionali della UE (es. dazi e accise);
  - Iva all'importazione;
  - per i quali sarà necessario presentare un apposito modello (DA-2018-D).
  
- ✓ Oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese per tali domande i contribuenti saranno tenuti a versare gli interessi di mora dall' 1.5.2016 al 31.7.2019 nonché gli interessi nella misura del **2%** annuo dall'1.8.2019.

### Rottamazione – Ter (art. 3 D.L. 119/2018 «Decreto Fiscale»)

#### Telefisco 2019

- ✓ Per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione alla Rottamazione-Ter, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire.
- ✓ Rientrano nella Rottamazione-Ter, anche i debiti riguardanti i carichi ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla prima Rottamazione per i quali il debitore non abbia provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute. In tal caso, ove siano state pagate soltanto alcune delle rate previste, i relativi versamenti sono stati imputati secondo il piano dei pagamenti a suo tempo comunicato dall'agente della riscossione, in conformità alla scelta effettuata dal debitore in sede di dichiarazione di adesione.

## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### Rottamazione delle cartelle con saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economiche (L.145/2018 art. 1 commi 184 – 185 «Legge di bilancio 2019»)

- ✓ Sono interessati dalla disposizione **solo le persone fisiche** con carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'1.01.2000 al 31.12.2017 aventi ad oggetto l'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dalle attività di cui all'art. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni) nonché i singoli carichi aventi oggetto contributi dovuti a casse previdenziali professionali o all'INPS.
- ✓ Sono esclusi gli importi contenuti negli avvisi bonari (la cui notifica precede l'affidamento del carico all'Agente della Riscossione) e i «mini ruoli» affidati agli agenti tra l'1.01.2000 e il 31.12.2010 ed annullati automaticamente al 31.12.2018 (art. 4 del Decreto Fiscale).
- ✓ Inclusi anche gli importi oggetto delle precedenti rottamazioni (con scomputo degli importi già versati).
- ✓ Possono aderire esclusivamente le persone fisiche con valore ISEE non superiore ad Euro 20.000.
- ✓ La «Rottamazione» in oggetto prevede l'azzeramento degli importi di sanzioni ed interessi di mora, nonché una riduzione dell'importo a titolo di capitale ed interessi commisurata all'ISEE del soggetto persona fisica:

ISEE (€)	% da versare sul debito complessivo
≤ 8.500	16%
≥ 8.501 e ≤ 12.500	20%
≥ 12.501 e ≤ 20.000	35%

- ✓ L'importo da versare sarà incrementato dell'aggio all'Agente della Riscossione nonché del rimborso delle spese di notifica.



## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### Rottamazione delle cartelle con saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economiche (L.145/2018 art. 1 commi 184 – 185 «Legge di bilancio 2019»)

- ✓ L'ISEE cui fare riferimento è quello che risulta al momento della presentazione della domanda.
- ✓ Possono aderire per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della norma anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 (i.e. procedura di esdebitazione).
- ✓ In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l'importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
- ✓ Per accedere alla procedura, necessario presentare apposita istanza (modello SA-ST) entro il **30 aprile 2019**, con la quale si attesta la sussistenza dei requisiti e si richiede il numero di rate entro cui pagare le somme.
- ✓ A tale riguardo, in alternativa alla rata unica, i pagamenti saranno suddivisi come segue:

30 novembre 2019	35%
31 marzo 2020	20%
31 luglio 2020	15%
31 marzo 2021	15%
31 luglio 2021	15%

- ✓ L'importo da versare sarà incrementato dell'aggio all'Agente della Riscossione nonché del rimborso delle spese di notifica.

## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### **Rottamazione delle cartelle con saldo e stralcio per i contribuenti in difficoltà economiche (L.145/2018 art. 1 commi 184 – 185 «Legge di bilancio 2019»)**

- ✓ Entro il **31 ottobre 2019**, l'Agente della Riscossione comunicherà al contribuente la liquidazione delle somme da pagare o il rigetto dell'istanza per difetto delle condizioni di legge.
- ✓ In caso di rigetto dell'istanza, ed in presenza di importi suscettibili a rientrare nella Rottamazione-Ter l'Agente della Riscossione comunicherà la confluenza di tali importi nella Rottamazione-Ter.
- ✓ In tale eventualità, gli importi confluiti dovranno essere pagati in 17 rate di cui la prima (per il 30% del totale degli importi) con scadenza 30 novembre 2019, mentre il restante 70% sarà ripartito in due rate annuali in scadenza a luglio e novembre dal 2020 al 2027.
- ✓ L'Agente della Riscossione, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza procederanno al controllo circa la veridicità dei dati dichiarati (nel caso sorgano dubbi fondati sulla loro veridicità). In presenza di irregolarità o omissioni il debitore sarà tenuto a fornire la documentazione richiesta entro 20 giorni dalla relativa comunicazione al fine di dimostrare la completezza dei dati indicati nella dichiarazione.
- ✓ Come per la Rottamazione-Ter, la presentazione dell'istanza comporta l'impegno del contribuente a rinunciare al giudizio pendente a seguito del perfezionamento dello stralcio. In tal caso, il contribuente potrà effettuare la scelta in base a mera convenienza.
- ✓ Per tutto quanto non disposto la norma fa rinvio alla disciplina della Rottamazione-Ter in quanto compatibile.

### Telefisco 2019

- ✓ Sono esclusi dalla Rottamazione delle cartelle con pagamento e stralcio per i contribuenti in difficoltà economiche le somme contenute in atti non (ancora) oggetto di affidamento all'Agente della Riscossione.
- ✓ L'istituto agevolativo in commento si applica a tutti i debiti di natura tributaria che scaturiscono dall'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del D.P.R. n.633/72, comprese le ipotesi di omesso versamento delle imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni annuali.

## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### Annullamento carichi per importi inferiori a 1.000 Euro (art. 4 Decreto fiscale)

- ✓ I debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 per un ammontare, al 23 ottobre 2018, **fino ad Euro 1.000** (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) sono automaticamente annullati a partire dal 31 dicembre 2018.
- ✓ Le somme oggetto di annullamento già versate prima dell'entrata in vigore del Decreto Fiscale (24 ottobre 2018) restano definitivamente acquisite.
- ✓ Le somme oggetto di annullamento versate successivamente all'entrata in vigore del Decreto Fiscale sono imputate a scomputo delle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriore al versamento. In mancanza, sono imputate a scomputo di altri debiti scaduti o in scadenza. In mancanza anche di questi, sono rimborsate.
- ✓ Sono esclusi dall'annullamento gli importi relativi a:
  - Iva all'importazione;
  - risorse proprie tradizionali della UE (es. dazi e accise);
  - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna;
  - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### Definizione agevolata PVC (art. 1 Decreto Fiscale e Provvedimento n.17776/2019)

- ✓ I contribuenti possono definire il contenuto dei processi verbali di constatazione (**PVC**) consegnati entro il **24 ottobre 2018** e per i quali non è stato ancora notificato il relativo avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
- ✓ Il contribuente che intende avvalersene è tenuto a regolarizzare la **totalità** delle violazioni constatate riferite al **singolo periodo di imposta** oggetto del PVC, senza poter scegliere quali violazioni regolarizzare (come sarebbe invece astrattamente possibile nell'ordinario ravvedimento) e con **totale** abbattimento di interessi e sanzioni;
- ✓ Sono esclusi dalla definizione gli importi oggetto del PVC relativi a periodi d'imposta per i quali al 31 dicembre 2018 siano scaduti i termini per l'attività di accertamento.
- ✓ Sono definibili gli importi contenuti nei PVC aventi ad oggetto violazioni «sostanziali»:
  - imposte sui redditi e relative addizionali;
  - contributi previdenziali;
  - ritenute;
  - imposte sostitutive;
  - Irap;
  - imposta sul valore degli immobili all'estero;
  - imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero;
  - Iva.
- ✓ Gli importi sono definiti a seguito di presentazione di apposita Dichiarazione (**barrando «Correttiva nei termini»**) entro il **31 maggio 2019** secondo i modelli e le modalità disposte dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n.17776/2019.
- ✓ Le imposte autoliquidate nelle apposite dichiarazioni devono essere versate (F24 – Risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019) senza applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
- ✓ Con riferimento alle sole somme relative a risorse proprie dell'Unione Europea sarà necessario versare anche gli interessi di mora previsti.

\* *CIRCOLARE N. 7/E del 9 aprile 2019 – [...] con separati documenti di prassi saranno forniti chiarimenti specifici sulla disposizione in esame .*

## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### Definizione agevolata PVC (art. 1 Decreto Fiscale e Provvedimento n.17776/2019)

- ✓ La definizione si perfeziona con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Le rate possono essere di un numero massimo di 20 di pari importo. Le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Su tali rate sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo della scadenza della prima rata. Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.
- ✓ Non è prevista la compensazione con crediti d'imposta né l'utilizzo di perdite pregresse a scomputo degli importi definiti.
- ✓ Qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, può essere definito integralmente **anche** un solo periodo d'imposta (senza però poter scegliere quali settori impositivi regolarizzare) – **«definizione parziale»**.
- ✓ Non costituiscono cause di preclusione la presentazione di un'istanza del contribuente per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione o il ravvedimento operoso avente oggetto uno o più importi oggetto del PVC.
- ✓ Sono altresì definibili gli importi oggetto di PVC relativi alle operazioni doganali in materia di Iva all'importazione. In tal caso, la dichiarazione per la definizione agevolata deve essere presentata in carta libera tramite PEC del competente Ufficio delle Dogane o direttamente presso l'Ufficio ed effettuare integralmente il versamento dell'imposta senza l'applicazione di interessi e sanzioni.
- ✓ Il versamento potrà essere effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario, conto corrente postale, etc.).
- ✓ La notifica entro il 24 ottobre 2018 di un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio costituisce causa preclusiva alla procedura di definizione.

## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### Telefisco 2019

- ✓ È consentito di definire in maniera agevolata il contenuto “integrale” dei processi verbali di constatazione. Tenuto conto che un singolo processo verbale può contenere rilievi riferiti a più tributi e a diversi periodi di imposta, la definizione “integrale” si riferisce alla totalità delle violazioni sostanziali riferite ad un “singolo periodo d’imposta” oggetto del processo verbale di constatazione. Ne consegue che il contribuente può decidere se avvalersi della definizione agevolata per uno solo o per più periodi d’imposta oggetto del processo verbale ma non può scegliere all’interno dello stesso periodo d’imposta quali rilievi constatati definire.
- ✓ Costituisce causa ostativa alla definizione agevolata dei PVC la notifica entro il 24 ottobre 2018 di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio in riferimento alle violazioni constatate nel processo verbale. Resta inteso che, qualora i citati atti riguardino soltanto alcuni periodi d’imposta o alcuni tributi oggetto del processo verbale di constatazione, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata in commento in relazione alle residue violazioni constatate riferite ai restanti periodi d’imposta e agli altri tributi.
- ✓ L’accesso alla definizione agevolata è consentito anche al contribuente che ha ricevuto, dopo il 24 ottobre 2018, la notifica di un avviso di accertamento, anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione o di impugnazione, oppure la notifica di un invito al contraddittorio, a condizione che tali procedimenti non si siano nel frattempo conclusi con altre forme di definizione agevolata o con sentenza passata in giudicato. Parimenti, la presentazione da parte del contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, verifiche o ispezioni di una istanza di accertamento con adesione o di memorie non preclude la possibilità di accedere alla definizione agevolata in commento, indipendentemente dalla data di presentazione delle stesse.

### Definizione delle controversie tributarie (art. 6 Decreto Fiscale)

- ✓ Le controversie tributarie in cui è parte (formalmente) l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto **atti impositivi pendenti** in ogni stato e grado del giudizio possono essere definite tramite la presentazione di una domanda da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, ovvero di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
- ✓ La definizione è applicabile ad ogni controversia per la quale il ricorso al primo grado di giudizio sia stato notificato alla controparte entro il **24 ottobre 2018**, e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo **non si sia concluso** con pronuncia definitiva (i.e. pendente).
- ✓ Entro il **31 maggio 2019**, per ogni atto impugnato in ricorso deve essere presentata una distinta domanda di definizione, nonché effettuato un distinto versamento.

\* *CIRCOLARE N. 6/E del 1 aprile 2019.*



### Definizione delle controversie tributarie (art. 6 Decreto Fiscale)

- ✓ Il versamento è computato come segue:
  - nel caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del **90%** delle imposte;
  - nelle ipotesi di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018 le controversie possono essere definite con il pagamento:
    - del **40%** del valore della controversia in caso di soccombenza in primo grado con **stralcio di sanzioni e interessi**;
    - del **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza in secondo grado **stralcio di sanzioni e interessi**.
  - nel caso di accoglimento parziale del ricorso (o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate) l’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte di atto annullata;
  - se il contribuente è risultato soccombente nell’ultima pronuncia, occorre pagare tutte le imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
  - le controversie tributarie pendenti al 19 dicembre 2018 innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;
  - le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima, ovvero unica pronuncia giurisdizionale non cautelare (sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio) depositata al 24 ottobre 2018, e con il pagamento del **40%** per cento negli altri casi;
  - in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi a cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in commento.

### Definizione delle controversie tributarie (art. 6 Decreto Fiscale)

- ✓ Il perfezionamento della definizione avviene con la presentazione della relativa **domanda** e con il pagamento degli importi dovuti, ovvero della prima rata, entro il **31 maggio 2019**.
- ✓ Se gli importi dovuti superano Euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali.
- ✓ Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019 (sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dall'1 giugno 2019 alla data del relativo versamento).
- ✓ È esclusa la compensazione, di cui all'art. 17 del D.l. 241/1997.
- ✓ L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali; detto diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la relativa controversia.
- ✓ Sono escluse dalla definizione le controversie relative, anche solo in parte:
  - alle risorse proprie tradizionali comunitarie e l'Iva all'importazione;
  - le somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato.
- ✓ Inoltre, come previsto dal comma 11 dell'art. 6, per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione (anche incidentale) delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Corte di Cassazione, che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

### Telefisco 2019

- ✓ Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (art. 36-bis D.P.R. 600/73 e art. 54-bis D.P.R. 633/72) non sono definibili ai sensi dell'art. 6 D.l. 119/2018 (Definizione delle controversie tributarie).
- ✓ Sono ricomprese nella definizione delle controversie tributarie gli atti aventi oggetto il recupero del credito di imposta per R&S e per le assunzioni del mezzogiorno.
- ✓ La definizione di una controversia tributaria estende i suoi effetti anche agli eventuali contenziosi in essere nei confronti dei coobbligati: una volta perfezionata la definizione, l'Ufficio chiederà la cessazione della materia del contendere anche per le controversie instaurate nei confronti degli obbligati aventi oggetto il medesimo atto.
- ✓ Nel caso in cui l'accertamento impugnato da una società di persone (o di capitali a ristretta base azionaria) si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, la controversia non è definibile in quanto non reca la quantificazione né delle imposte né delle sanzioni dovute dai medesimi soci. I soci possono definire autonomamente le controversie aventi ad oggetto gli atti che recano l'accertamento del maggior reddito nei loro confronti.
- ✓ Ai fini della definizione della controversia tributaria, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, è necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente, ossia che il ricorso sia stato già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018.
- ✓ La definizione della lite tramite il versamento del 5% del valore della controversia richiede la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio e la notificazione del ricorso per cassazione al contribuente entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale, ovvero entro il 19 dicembre 2018.

## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### Telefisco 2019

- ✓ Nel caso in cui si sia verificata la doppia soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo e in secondo grado e la Corte di Cassazione abbia emesso pronuncia di cassazione con rinvio sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate - depositata prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale (ad esempio il 10 novembre 2018) il contribuente può definire la controversia con il pagamento del 15 per cento del relativo valore. Infatti, il momento rilevante al fine di individuare l’importo dovuto per la definizione agevolata della controversia coincide con la data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, ossia con il 24 ottobre 2018, data alla quale la controversia era interessata da sentenza di CTR sfavorevole all’Ufficio.
- ✓ Ai fini della definizione in commento, per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all’irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Per la determinazione dell’effettivo valore della controversia vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell’atto impugnato, di giudicato interno o di parziale annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
- ✓ Le sanzioni irrogate a un terzo – quale l’amministratore di fatto – in concorso con la società, calcolate sulla base dell’imposta evasa dalla società stessa, rientrano tra le sanzioni collegate al tributo. Ne deriva che se il rapporto relativo al tributo è stato definito con il pagamento del tributo stesso, la lite instaurata dal terzo può definirsi senza versare alcun importo.
- ✓ In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40 per cento o del 15 per cento del valore della lite qualora tale soccombenza si sia verificata, rispettivamente, nella pronuncia di primo grado o di quella di secondo grado. Occorre, pertanto, far riferimento alla situazione processuale alla data del 24 ottobre 2018.

### Telefisco 2019

- ✓ Ai sensi del comma 11 dell'articolo 6 del Decreto Fiscale, la durata della sospensione dei termini di impugnazione è predeterminata in 9 mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative al periodo - dal 1° al 31 agosto - di sospensione feriale. Quindi, al fine di applicare correttamente la sospensione, è necessario individuare in via preventiva la scadenza naturale del termine di impugnazione, comprensiva dell'eventuale sospensione feriale, e poi sommare i 9 mesi, con la precisazione che la durata della sospensione di cui al predetto comma 11 resta comunque pari a 9 mesi, anche nei casi in cui essa si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini.
- ✓ Le definizioni dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento e delle liti pendenti si perfezionano con il pagamento dell'intera somma da versare oppure della prima rata e, ove richiesto, con la presentazione della relativa dichiarazione o domanda. Il regolare perfezionamento della definizione agevolata produce un effetto estintivo della pretesa tributaria inerente alle violazioni constatate ovvero accertate e, nel caso di definizione della lite pendente, produce altresì, come riflesso processuale, l'estinzione del giudizio.
- ✓ Per individuare il quantum dovuto per la definizione della controversia, si fa riferimento alla situazione processuale esistente alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), senza prendere in considerazione quella relativa al momento di presentazione della domanda di definizione agevolata, che va presentata entro il 31 maggio 2019. Alla data di presentazione della domanda occorre comunque che il processo non si sia concluso con sentenza definitiva.

## Cenni su novità in materia di «Pace fiscale»

### Irregolarità formali (art. 9 Decreto Fiscale)

- ✓ Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura **formale** (che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle II.DD, Iva ed Irap e sul pagamento dei tributi) commesse fino al 24 ottobre 2018 possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad Euro 200 per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni.
- ✓ Tale somma deve essere versata in due rate di pari importo (il **31 maggio 2019** ed il **2 marzo 2020**).
- ✓ La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
- ✓ Sono esclusi dalla regolarizzazione:
  - emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero;
  - gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria;
  - le violazioni di natura formale già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018.
- ✓ Inoltre, la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

## Cenni su novità in materia di persone fisiche, immobili, tributi locali e principi contabili

### Aumento della percentuale di deducibilità IRES/IRPEF dell'IMU (comma 12)

- ✓ Intervenendo sull'art. 14 co. 1 del D.Lgs. 4.3.2011 n. 23, si aumenta dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità IRPEF ed IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo;
- ✓ Indeducibilità ai fini IRAP;
- ✓ Analogamente, diviene deducibile, nella misura del 40%, l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia autonoma di Trento.

### Decorrenza

- ✓ In assenza di un'espressa disposizione transitoria, la modifica opera dall'1.1.2019, vale a dire dal periodo di imposta 2019 per i soggetti "solari".

### Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2019 (comma 2)

	<b>Aliquota Ordinaria</b>	<b>Aliquota Ridotta</b>	<b>Aliquota super ridotta</b>
2019	22%	10%	4%-5%
2020	25,2%(1)	13%(1)	4%-5%
2021	26,5%(1)	13%(1)	4%-5%
(1) Fatto salvo il reperimento delle risorse finanziarie			



### Ambito soggettivo della fatturazione elettronica

- ✓ L'art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, nella sua originaria stesura, prevedeva che dovessero essere soggette all'obbligo di fatturazione elettronica le operazioni domestiche effettuate da soggetti "residenti, stabiliti o identificati" nel territorio dello Stato.
- ✓ La circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13, in forza di quanto stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea con la decisione di esecuzione UE 2018/593, grazie alla quale l'Italia è stata autorizzata a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica in ambito B2B e B2C, derogando all'applicazione degli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, ha chiarito che il perimetro soggettivo doveva essere ristretto rispetto a quanto disposto dalla norma sopra citata.
- ✓ L'autorizzazione circoscrive, infatti, l'obbligo alle fatture emesse da soggetti passivi "stabiliti sul territorio italiano".
- ✓ Il documento di prassi ha quindi precisato, in proposito, che "ai sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti «stabiliti» non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione".
- ✓ Il DL 119/2018 modifica l'art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, il quale prevede, nella sua nuova formulazione, che l'obbligo di adozione della fattura elettronica riguardi i soli soggetti "**residenti o stabiliti**" nel territorio dello Stato.

### **Disapplicazione o riduzione delle sanzioni per tardiva emissione delle fatture elettroniche**

- ✓ Al fine di non prorogare l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, sono definite misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici. In particolare, il novellato art. 1 co. 6 del D.Lgs 127/2015 prevede che, per le fatture la cui emissione è dovuta nel primo semestre 2019:
  - non si applichi la sanzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/97 se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72 (i.e. entro 10 giorni), ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
  - si applichi la riduzione dell'80% della sanzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/97 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica del periodo successivo.
- ✓ Ravvedimento e cumulo giuridico, istituti a confronto.

### Aiuto alla crescita economica – ACE (comma 1080)

- ✓ La legge di Bilancio 2019 **abroga**, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'agevolazione ACE.
- ✓ La citata legge fa salva la norma che prevede, relativamente all'importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre, il computo in diminuzione dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi (i.e. utilizzo dell'eccedenze ACE pregresse).

### Proroga e rimodulazione iper ammortamento (da 60 a 65 e comma 229)

- ✓ Proroga iper ammortamento 150%.
- ✓ Rimodulazione iper ammortamento 170% (investimenti fino a 2,5 milioni di Euro), 100% (investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di Euro).

### Tassazione agevolata utili re-investiti in beni strumentali e occupazione (commi da 28 a 34)

- ✓ La Legge di Bilancio 2019 introduce la possibilità, a partire dal periodo d'imposta successivo (i.e. 2019) a quello in corso al 31 dicembre 2018, di applicare l'IRES/IRPEF in misura agevolata sul reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese, per la parte di reddito corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente (i.e. 2018) a quello oggetto di dichiarazione, a condizione che siano conseguiti nello svolgimento di attività commerciali e che siano accantonati a riserve di utili disponibili.
- ✓ Il beneficio vale nei limiti della somma:
  - degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;
  - del costo del personale dipendente assunto a tempo determinato o indeterminato.
- ✓ Sugli utili reinvestiti del periodo precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi si applicano:
  - L'IRES al 15% (in luogo dell'ordinario 24%);
  - L'IRPEF (reddito d'impresa) secondo le aliquote dell'art. 11 del D.P.R. n. 917/1986, diminuite di nove punti percentuali, a partire da quella massima nell'ipotesi di imprenditori individuali, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria.
- ✓ Utili accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili.
- ✓ Investimenti in beni strumentali materiali nuovi.
- ✓ Costo dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato.
- ✓ Possibilità di cumulare la presente agevolazione con altre.
- ✓ Riportabilità delle eccedenze.

\* CIRCOLARE N. 8/E del 10 aprile 2019 – [...] con separati documenti di prassi saranno forniti chiarimenti specifici sulla disposizione in esame .

### Tassazione agevolata utili re-investiti in beni strumentali e occupazione – *Investimenti in beni strumentali nuovi*

- ✓ Per investimento si intendono:
  - la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
  - il completamento di opere sospese;
  - l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti;
  - l'acquisto di beni strumentali nuovi (anche mediante contratti di locazioni finanziaria) destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.
  
- ✓ L'ammontare degli investimenti è il minore tra:
  - la quota di ammortamento dei beni strumentali materiali acquisiti a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2018 e dedotta in ciascun esercizio ai sensi dell'art. 102 del TUIR;
  - l'incremento del costo complessivo non ancora ammortizzato al termine di ciascun esercizio rispetto a quello residuo esistente al 31 dicembre 2018.
  
- ✓ Sono esclusi gli investimenti in immobili e veicoli concessi in uso a dipendenti (art. 164 del TUIR).

### **Tassazione agevolata utili reinvestiti in beni strumentali e occupazione – *Costo dei lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato o indeterminato***

- ✓ Il costo del personale dipendente rileva se:
  - tale personale è destinato, per la maggior parte del periodo d'imposta, a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato;
  - si verifica un incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, entro i limiti dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B9 e B14 del bilancio, rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
  
- ✓ L'incremento occupazionale si considera al netto delle riduzioni occupazionali nelle società controllate o collegate.

### Disciplina degli interessi passivi

- ✓ L'articolo 1 del D.Lgs. 142/2018 ha integralmente sostituito l'art. 96 del TUIR, riguardante gli interessi passivi. Le principali novità introdotte riguardano:
  - qualificazione di interessi attivi e passivi come da principi contabili adottati dall'impresa, riconosciuta fiscalmente in base al principio di derivazione rafforzata;
  - rilevanza degli interessi passivi **capitalizzati** nel costo dei beni e di quelli derivanti da debiti di natura commerciale (con componente finanziaria significativa);
  - Riporto a nuovo delle eventuali eccedenze di interessi **attivi** rispetto a quelli passivi (**entrambi senza limiti di tempo**);
  - ROL da calcolare in base ai valori fiscalmente rilevanti (**in luogo di quelli contabili**) - **EBITDA**. I costi e ricavi (compresi proventi e oneri derivanti da trasferimenti di azienda) rilevano nella misura in cui essi concorrono a formare il reddito dell'esercizio;
  - eventuale eccedenza ROL riportabile a nuovo negli esercizi successivi ma **non oltre il quinto**;
  - utilizzo prioritario del ROL del periodo d'imposta **corrente** e, successivamente, delle eccedenze dei periodi precedenti, partendo da quelli di formazione **più remota**;
  - esonero per finanziamenti destinati ad infrastrutture pubbliche.
- ✓ Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, quindi dal 2019 (per soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- ✓ Nel caso di consolidato fiscale si confermano le regole precedenti con gli aggiustamenti legati alle novità introdotte;
- ✓ Disciplina transitoria: riporto delle eccedenze di interessi passivi o del ROL «contabile» inutilizzato fino alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto, ma quest'ultimo sarà utilizzabile unicamente per abbattere gli interessi relativi a prestiti già contratti alla data del 17 giugno 2016.

«[...] Gli interessi devono derivare da operazioni o rapporti contrattuali con causa finanziaria oppure da rapporti contrattuali che, pur non avendo causa finanziaria (i.e. commerciale), presentano comunque una componente di finanziamento significativa».